



Ministero
dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTA la legge 25 giugno 1865, n.2359 e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e che, tra l'altro, dispone l'abrogazione della legge 25 giugno 1865, n.2359 e successive modifiche;

VISTO il D.L. 7 febbraio 2002, n.7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55;

VISTO l'art.1 della citata legge 9 aprile 2002, n.55, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTO il D.L. 18 febbraio 2003, n.25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n.83 e il D.L. 29 agosto 2003, n.239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n.290 con i quali è stata stabilizzata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n.55;

Ut
8

VISTA la legge 23 agosto 2004, n.239, concernente il riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, con la quale, tra l'altro, è stata prorogata al 31 dicembre 2004 l'applicazione alle reti energetiche delle sopra dette norme in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al citato D.P.R. 327/2001;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, concernente norme in materia di procedimenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da due a nove, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n.330, recante integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59, concernente l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2005, n.273, convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 2006, n.51, ed in particolare l'art. 23 recante disposizioni in materia di energia e attività produttive;

VISTA l'istanza del 7 maggio 2002 con la quale la ENERGIA S.p.A., con sede legale in Milano, Via Ciovassino, 1, cod.fisc.07756640012, ha richiesto l'autorizzazione ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito nella legge 9 aprile 2002, n.55, alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato della potenza di 750 MWe circa, da ubicare nel Comune di Aprilia (LT) ed ha contestualmente inviato la documentazione progettuale inerente l'isola produttiva e le opere connesse individuate in una sottostazione, in un elettrodotto ed in un metanodotto;

VISTA la nota di questo Dicastero del 10 maggio 2002 con la quale è stata data notizia dell'avvio del procedimento e indetta la prescritta Conferenza di Servizi per il giorno 10 giugno 2002;

VISTO il resoconto verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi,

tenutesi in data suddetta e trasmesso a tutte le Amministrazioni convocate, in data 13 giugno 2002, nella quale sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute;

VISTA la nota di questo Dicastero del 28 maggio 2003 con la quale è stata indetta, per il giorno 27 giugno 2003, una seconda riunione della Conferenza di Servizi con finalità di acquisire i pareri già definiti nonché verificare lo stato del procedimento;

VISTO il resoconto verbale della seconda riunione della Conferenza di Servizi, tenutesi in data suddetta e trasmesso a tutte le Amministrazioni convocate, in data 4 luglio 2003, nella quale sono state evidenziate le posizioni favorevoli del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Lazio (Direzione regionale ambiente e protezione civile Area valutazione impatto ambientale) e della Provincia di Latina mentre il Comune di Aprilia esprime il proprio dissenso;

VISTO il parere favorevole della Commissione VIA, n.563 del 9 ottobre 2003, in ordine al progetto proposto da ENERGIA S.p.A., trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio con nota del 3 novembre 2003, nonché il parere favorevole trasmesso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota del 20 giugno 2003;

CONSIDERATO che la ENERGIA S.p.A., su indicazione di questo Dicastero, ai sensi e per gli effetti della legge n.2539/1865, sopra citata, ha provveduto a depositare presso il Comune di Aprilia, in data 10 novembre 2003, successivamente rettificati in data 21 novembre 2003, i piani particolareggiati di esecuzione delle opere inerenti reti energetiche connesse all'iniziativa in parola da realizzare nel territorio del predetto Comune;

ATTESO che a seguito del deposito del piano particolareggiato di esecuzione delle opere concernenti reti energetiche, reso noto anche tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 novembre 2003, sono state avanzate osservazioni trasmesse dal Comune di Aprilia con nota del 13 gennaio 2004;

VISTA la nota di questo Dicastero del 3 dicembre 2003 con la quale è stata indetta per il giorno 19 gennaio 2004, la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi al fine di ottenere l'intesa con la Regione Lazio e gli altri pareri necessari alla conclusione del procedimento;

VISTO il resoconto verbale della Conferenza di Servizi conclusiva, trasmesso, via fax, a tutte le Amministrazioni convocate in data 17 febbraio 2004, nel corso della quale, si sono acquisite le seguenti posizioni, in merito alla iniziativa, da parte delle Amministrazioni presenti:

- Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per i Beni e le

Attività Culturali, delle Comunicazioni e dell'Interno, dell'Agenzia delle dogane UTF di Gaeta nonché della Regione Lazio (Direzione regionale ambiente e protezione civile Area VIA), parere favorevole, con prescrizioni ove formulate;

- Comune di Aprilia, che aveva già espresso parere negativo, conferma la propria posizione motivandola con considerazioni di carattere ambientali inerenti ai piani di risanamento ambientale del territorio di Aprilia e alla distanza di centri abitati dal sito prescelto per la centrale proponendo la modifica dello stesso, inoltre consegna agli atti della Conferenza di Servizi la delibera n.119 del 28 novembre 2003 con la quale il Consiglio provinciale di Latina esprime parere negativo all'installazioni di centrali sul territorio di Aprilia, anche se nelle precedenti riunioni la Provincia medesima aveva espresso parere favorevole;
- Ministero della Salute alla luce delle osservazioni fatte dal Sindaco di Aprilia, ritiene di non esprimere il proprio parere fintanto che non verranno fornite ulteriori informazioni sulle problematiche sollevate dall'Amministrazione locale;
- Regione Lazio (Direzione regionale ambiente e protezione civile Area energia) nel ricordare il parere favorevole espresso dall'Area VIA, fa presente che relativamente all'intesa, di cui all'art.1, comma 2, della legge n.55/2002, è stato presentato un atto di sospensione, con mozione approvata dal Consiglio regionale del 3 dicembre 2003, n.456, in attesa della definizione, con atto di indirizzo e programmazione regionale, del fabbisogno di energia e dei criteri di localizzazione, pertanto, fa presente di non possedere, ad oggi, gli elementi per dare indicazioni circa i tempi necessari per definire la suddetta intesa;
- Questa Amministrazione considerato che si è configurato l'ipotesi prevista dall'art.14-quater, comma 3, della legge n.241/1990, provvederà alla trasmissione degli atti del procedimento agli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, acquisite le eventuali osservazioni che perverranno nel termine previsto dall'art.14-ter, comma 7, della citata legge n.241/1990;

VISTA la nota del 29 gennaio 2004 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio-Direzione generale per la salvaguardia ambientale Divisione III-VIA ha trasmesso, il provvedimento di compatibilità ambientale DEC/DSA/2004/00024 del 22 gennaio 2004;

ATTESO che su richiesta della Società istante in data 26 febbraio 2004 è stato dato avvio, ai sensi del D.P.R. n.327/2001, alla fase procedimentale di eventuale espropriazione per pubblica utilità relativa al terreno per la realizzazione della centrale, e che, nei termini di legge, non sono state avanzate osservazioni;

VISTA la nota del 25 febbraio 2004 con la quale il Comune di Aprilia ha inviato una documentazione predisposta a sostegno della tesi esposta nell'ambito della riunione del 19 gennaio 2004;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute alla luce della documentazione suddetta, in data 17 marzo 2004, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni;

VISTA la nota del 1 aprile 2004 con la quale questo Dicastero, alla luce di quanto accaduto, chiede, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il coordinamento amministrativo, un incontro per valutare se il procedimento in esame possa ritenersi concluso, fermo restando la necessità di acquisire l'intesa con la Regione Lazio;

VISTA la nota del 15 ottobre 2004 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il coordinamento amministrativo ha trasmesso il verbale predisposto all'esito della riunione tenutasi il 4 ottobre 2004, nel corso della quale si è ribadito l'impossibilità di applicare al caso la procedura prevista dall'art.14-quater della legge n.241/1990 e che il procedimento in parola si concluderà con la convocazione della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi presso il Ministero delle Attività Produttive, fermo restando che la Regione Lazio, nell'ambito delle attività per l'istruttoria preliminare al rilascio dell'intesa prevista dalla legge n.55/2002, dovrà esaminare le problematiche esposte dal Comune di Aprilia;

VISTA la nota di questo Dicastero, del 5 novembre 2004, con la quale è stata indetta, per il giorno 23 novembre 2004, la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi al fine di ottenere l'intesa della Regione Lazio;

VISTA la nota della Regione Lazio, in data 11 novembre 2004, con la quale chiede un rinvio della convocazione della Conferenza di Servizi in quanto i propri Uffici competenti hanno necessità di esaminare le ulteriori osservazioni presentate dall'Amministrazione Comunale e dalla popolazione residente di Aprilia;

VISTA la nota di questo Dicastero, del 12 novembre 2004, con la quale è stata rinviata a data da definire la convocazione della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi;

VISTE la nota del 5 maggio 2006 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio-Ufficio di Gabinetto ha trasmesso, lo schema di decreto predisposto sull'attività pre-istruttoria per il rilascio della autorizzazione integrata ambientale di cui al citato d. lgs. n. 59/2005;

VISTA la nota di questo Dicastero del 5 maggio 2006 con la quale si evidenzia la necessità, al fine di permettere, in conformità ai principi generali del d.lgs. n.59/2005 e della legge n.241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, di

acquisire le determinazioni, da parte delle Amministrazioni interessate, per addivenire ad un parere conclusivo per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato d. lgs. n. 59/2005;

VISTA la nota di questo Dicastero del 15 maggio 2006 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio-Ufficio di Gabinetto e per conoscenza alla Amministrazioni interessate, le osservazioni in merito allo schema di decreto predisposto sull'attività pre-istruttoria per il rilascio della autorizzazione integrata ambientale di cui al citato d. lgs. n. 59/2005;

VISTA la nota del 16 maggio 2006 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio-Ufficio di Gabinetto ha trasmesso, il provvedimento di autorizzazione integrate ambientale all'esercizio dell'impianto a ciclo combinato per la produzione di energia elettrica da ubicare nel Comune di Aprilia (LT), località Campo di Carne, rubricato come GAB/DEC/2006/114 del 16 maggio 2006, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;

VISTA la nota di questo Dicastero, del 31 maggio 2006, con la quale è stata indetta, per il giorno 23 giugno 2006, la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi al fine di ottenere l'intesa con la Regione Lazio;

VISTA la nota della Regione Lazio, in data 20 giugno 2006, con la quale chiede un ulteriore rinvio della convocazione della Conferenza di Servizi in quanto i propri Uffici competenti hanno necessità di esaminare le ulteriori osservazioni presentate dall'Amministrazione Comunale e dalla popolazione residente di Aprilia;

VISTA la nota di questo Dicastero, del 21 giugno 2006, con la quale è stata rinviata, al 19 settembre 2006, la convocazione della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi;

VISTO il resoconto verbale della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, trasmesso, via fax, a tutte le Amministrazioni convocate in data 27 settembre 2006, nel corso della quale, si sono acquisite le seguenti posizioni, in merito alla iniziativa, da parte delle Amministrazioni interessate:

- Regione Lazio (Direzione regionale attività della Presidenza) consegna agli atti copia della deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n.597 del 18 settembre 2006 con la quale si esprime l'intesa favorevole con prescrizioni;
- Comune di Aprilia conferma il parere non favorevole in quanto il sito della centrale è già oggetto di insediamenti industriali con relative criticità di carattere ambientale, senza recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso all'iniziativa proposta, salvo la localizzazione dell'impianto in altro sito, questione ampiamente discussa e valutata improponibile, in quanto determinerebbe l'espletamento

di un nuovo procedimento;

- Provincia di Latina esprime parere favorevole;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare conferma il proprio parere favorevole espresso con decreto di compatibilità ambientale del 22 gennaio 2004, prende atto delle limitazioni dei valori di emissioni in atmosfera stabilite dal provvedimento di autorizzazione integrata ambientale del 16 maggio 2006 e formula una ulteriore prescrizione all'iniziativa ovvero: *"durante la fase di esercizio, l'impianto dovrà adeguarsi, anche in termini di riduzione del numero di ore di esercizio su base giornaliera, mensile o annuale, alle eventuali misure che potranno derivare a seguito delle determinazioni che saranno assunte dalla Regione Lazio nell'ambito del Piano di risanamento della qualità dell'aria da predisporre e/o adeguare alle disposizioni del D.M. 2 aprile 2002, n.60 e degli artt.8 e 9 del d.lgs. n.351/1999. Dovranno essere in ogni caso adottati sistemi di combustione e/o abbattimento delle emissioni in linea con le migliori tecnologie disponibili al momento del loro acquisto in grado di garantire la massima riduzione delle emissioni in atmosfera"*;
- Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e della Salute confermano i propri pareri favorevoli.

CONSIDERATO che dall'istruttoria espletata, tra tutte le Amministrazioni intervenute, risulta avere espresso esplicito parere negativo solo il Comune di Aprilia;

RITENUTO che le motivazioni addotte a sostegno del predetto parere negativo vertono sostanzialmente su un giudizio di insufficienza della valutazione di impatto ambientale espletata e su argomentazioni di criticità ambientale-sanitaria rivolte alla generalità del sito dove sarà ubicato l'impianto senza recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso all'iniziativa proposta, salvo la localizzazione in altro sito dell'impianto;

VISTE le linee guida operative emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 2003 che evidenziano che le decisioni in seno alla Conferenza vengono adottate secondo il principio della maggioranza e non della unanimità

ATTESO che la legge 55/02, art.1, comma 3-bis, dispone che "La Regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale", per cui tali accordi sono facoltativi e non obbligatori.

VISTA la determinazione conclusiva del procedimento, adottata dall'Ufficio istruttore in data 28 settembre 2006, con la quale valutate le specifiche risultanze della Conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in tale

sede e tutte favorevoli in materia ambientale, di tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità, si adotta la determinazione favorevole;

RITENUTO, pertanto, favorevolmente concluso il procedimento amministrativo con l'acquisizione di tutte le prescrizioni ove formulate dalle Amministrazioni partecipanti al procedimento unico;

RITENUTO, quindi, di adottare il provvedimento di autorizzazione, tenuto anche conto delle prescrizioni impartite in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, fermo restando quanto previsto dal d.lgs. n. 79/99 in materia di produzione di energia elettrica ad adempimenti in materia di fonti rinnovabili;

VISTA la lettera del 25 settembre 2006 con la quale la **SORGENIA S.p.A.** attesta che con atto del 18 luglio 2006 a rogito dott.ssa Federica Testa, notaio in Milano, rep.n.93897 progr.n.17937, l'Assemblea straordinaria dei soci ha deliberato, tra l'altro, di modificare la denominazione della **ENERGIA S.p.A.** in **SORGENIA S.p.A.** - con sede legale in Milano, Via Ciovassino, 1, cod.fisc.07756640012, pertanto, l'autorizzazione di cui all'istanza del 7 maggio 2002 suindicata deve essere intestata alla **SORGENIA S.p.A.**;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

D E C R E T A

Art. 1

La **SORGENIA S.p.A.** - con sede legale in Milano, Via Ciovassino, 1, cod.fisc.07756640012 - ai sensi dell'art.1 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55, è autorizzata alla costruzione ed all'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato, costituito da due sezioni della potenza elettrica complessiva netta di circa 750 MW e della potenza termica immessa di circa 1350 MW, da ubicare, in località Campo di Carne, nel territorio del Comune di Aprilia, Provincia di Latina;
- una nuova stazione elettrica, per il collegamento alla Rete Nazionale di Trasmissione, un elettrodotto in cavo interrato, di circa 1,3 km a 380 kV, di collegamento tra la centrale e la futura stazione elettrica e raccordi di collegamento "entra-esce" in linea aerea, di circa 140 m ciascuno, tra la futura stazione elettrica e l'elettrodotto, a 380 kV, Latina-Roma Sud 2, interessando il solo territorio del Comune di Aprilia;
- un metanodotto interrato (DN 400) di circa 9,5 km che va dal sito della centrale alla rete di distribuzione SNAM Rete Gas in località Tufello,

interessando solo territorio del Comune di Aprilia.

Art. 2

La costruzione dell'impianto e delle opere connesse deve avvenire in conformità al progetto preliminare e allo Studio di impatto ambientale, approvati nel corso dell'istruttoria. La presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni formulate dalle Amministrazioni interessate:

Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di riduzione dei livelli di emissione dei gas serra adottate in esecuzione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 e ratificato dall'Italia con legge 1 giugno n.120.

1. Devono essere installate e poste in esercizio – a cura del proponente ed in accordo con le Autorità locali e la struttura ARPA competente per territorio – almeno due nuove stazioni fisse per la misura dei seguenti parametri: NO_x, NO₂, CO, PM₁₀, PM_{2,5}, O₃, oltre che dei parametri meteorologici (temperatura dell'aria, pressione, velocità e direzione del vento, precipitazioni). Fermi restando gli accordi da intraprendere con le suddette Autorità in merito alla gestione ed alla localizzazione esatta di tali stazioni, queste saranno preferibilmente installate in corrispondenza dei punti di massima ricaduta ricavati dal modello di simulazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera, ovvero riposizionate a seguito delle indicazioni derivate dalla attività di monitoraggio effettuata in corso di esercizio dell'impianto.
Le suddette stazioni, che si aggiungeranno al sistema di rilevamento ai camini già previsto in progetto, devono entrare in funzione almeno un anno prima dell'inizio del collaudo della centrale, (inteso come: *messa in esercizio dell'impianto, di cui all'art.23, comma 5 a), della legge n.51/2006*), allo scopo di consentire il confronto tra la situazione precedente e quella successiva all'entrata in esercizio della centrale stessa e devono essere mantenute operative per l'intero periodo di attività dell'impianto, con tutti i relativi oneri di funzionamento a carico del proponente;
2. **Relativamente alle emissioni in atmosfera i valori limite sono stati fissati all'art.2 del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale di cui all'allegato "sub A".**
3. Fatto salvo quanto regolamentato nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale del 16 maggio 2006, l'impianto, durante la fase di esercizio, *qualora si verificano gravi situazioni di inquinamento atmosferico, imputabili allo stesso, tali da compromettere, in maniera rilevante, la qualità dell'aria del territorio interessato*, dovrà adeguarsi, anche in termini di riduzione del numero di ore di funzionamento su base giornaliera, mensile o annuale, alle eventuali misure che potranno derivare a seguito delle determinazioni che saranno assunte dalla Regione Lazio nell'ambito del Piano di risanamento della qualità dell'aria da predisporre e/o adeguare alle disposizioni del D.M. 2 aprile 2002, n.60 e degli artt.8 e 9 del d.lgs. n.351/1999. Dovranno essere in ogni caso adottati sistemi di combustione e/o abbattimento delle emissioni in linea con le migliori tecnologie disponibili al momento del loro acquisto in grado di garantire la massima riduzione delle emissioni in atmosfera;
4. Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il proponente deve effettuare una campagna di misure volte all'aggiornamento ed alla verifica del rispetto dei valori di pressione sonora dichiarati in prossimità delle installazioni più critiche (edifici macchine, edificio caldaia, condensatore); tale campagna deve altresì verificare il rispetto dei limiti normativi in corrispondenza dei principali ricettori sensibili individuati nello studio di impatto ambientale (SIA), in particolare le abitazioni civili; tutte le misure, da eseguirsi secondo le tecniche di rilevamento indicate dalla normativa e con attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA Lazio, sono rese disponibili anche al Comune di Aprilia;
In caso di riscontro dei valori eccedenti i limiti dettati dalle norme si devono prevedere le ulteriori misure mitigative, intervenendo innanzitutto sulle sorgenti di emissione e, in caso di necessità di installazione di barriere si deve privilegiare, ove possibile, l'uso di elementi fonoassorbenti naturali;

5. Il proponente deve attuare tutte le misure di mitigazione indicate nel SIA e nelle successive integrazioni, incluse in particolare quelle di seguito specificate, relative alla gestione della fase cantiere, alla viabilità e alle opere connesse:
- allo scopo di non interferire con la viabilità locale durante la fase di realizzazione il proponente provvede alla messa a punto di un piano relativo al transito dei mezzi di cantiere, da sottoporre all'approvazione del Comune di Aprilia prima dell'inizio dei lavori; devono inoltre essere attuati, di concerto con gli Enti competenti sul territorio, gli interventi preliminari sulla viabilità locali indicati nel SIA, ed in particolare la realizzazione del ramo a ovest del comparto, fino all'intersezione con Via La Cogna, che sarà utilizzato per l'accesso al cantiere;
 - per quanto riguarda la zona del Fosso di Caronte, devono essere adottati tutti gli accorgimenti in parte già previsti per il cantiere principale, allo scopo di evitare il rotolamento dei materiali di scavo nel fosso stesso, oltre che le necessarie cautele per preservare la vegetazione ripariale e i boschetti di pregio presenti lungo le fasce spondali e oggetto di tutela paesaggistica;
 - per quanto riguarda l'attraversamento aereo del Fosso di Caronte da parte dell'elettrodotto devono essere attuate tutte le misure di mitigazione atte a migliorare l'inserimento paesaggistico del passaggio di condotta aerea, tra cui in particolare l'uso di colorazioni opportune e il mascheramento con essenze arbustive autoctone in prossimità delle fasce ripariali direttamente interessate dall'attraversamento stesso. Il proponente deve inoltre tener conto della previsione di cessione al Comune di Aprilia delle aree da destinare a verde pubblico, garantendo una realizzazione della condotta tale da consentire, in tali aree, un basso impatto visivo e i necessari livelli di sicurezza, a tutela della salute pubblica;
6. Il proponente deve, previo accordo con gli enti locali competenti, porre in essere tutti gli interventi di compensazione indicati nel SIA e nelle successive integrazioni; in particolare, per quanto riguarda la proposta di Convenzione con il Comune di Aprilia, il proponente deve comunque dare attuazione agli impegni assunti, garantendo l'entità del proprio impegno finanziario nell'attuazione di opere di interesse pubblico (rete fognaria comunale o altre, da specificarsi da parte del Comune stesso), oltre che la realizzazione di fasce boscate nelle aree da cedere a titolo di compensazione, includendo, per quanto riguarda queste ultime, tutte le opere preliminari che il Comune eventualmente indicherà per consentire una successiva adeguata fruizione degli spazi messi a verde.

Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

1. prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demotnoantropologico del Lazio:
 - relativamente ai tracciati delle opere connesse *"vengano eseguite opere di compensazione paesaggistica consistenti nel ripristino ambientale e vegetazionale dei luoghi interessati dall'intervento, comunque in linea con i vigenti orientamenti ed indirizzi di ingegneria naturalistica"*;
 - relativamente alla viabilità di accesso alla centrale *"la Soprintendenza, rileva, che la viabilità di accesso alla centrale, prevista nell'ambito del "Piano di Lottizzazione Convenzionata di Comparto per insediamenti produttivi Via Nettunense/via La Cogna" del Comune di Aprilia, attraversa la citata area vincolata ai sensi dell'art.146 lettera g) del D.L.vo n.490/1999, in prossimità del Fosso di Caronte. Per tale piano di Lottizzazione, fu rilasciato nulla osta paesaggistico ai sensi dell'art.7 della Legge 1497/1939 (oggi art.151 del D.L.vo n.490/1999) dalla Regione Lazio in data 04.03.1992, con provvedimento n.2024/6, di validità quinquennale che, quindi, risulterebbe scaduto. Per tale viabilità di accesso alla centrale, andrà quindi acquisita nuova autorizzazione paesaggistica"*.
2. prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio:
 - relativamente alla realizzazione dell'iniziativa *"necessità di avvisare tempestivamente in merito alla data di inizio lavori, affinché le eventuali opere di scavo siano eseguite alla presenza di personale della stessa Soprintendenza, per accertare l'eventuale presenza di resti antichi nel sottosuolo. La Soprintendenza per i Beni Archeologici si riserva inoltre la possibilità di*

richiedere varianti e/o modifiche al progetto qualora emergano, durante i lavori, resti di interesse archeologico".

Prescrizioni della Regione Lazio

Relative al decreto di compatibilità ambientale (DEC/DSA/2004/0024 del 22 gennaio 2004).

1. Si deve delimitare e impermeabilizzare adeguatamente l'area di sedime dell'impianto, onde evitare sversamenti accidentali di qualsivoglia natura nel Fosso di Caronte;
2. Si deve schermare adeguatamente il perimetro dell'impianto con alberature idonee al sito per minimizzare l'impatto visivo dell'opera lungo gli assi viari;
3. Si deve adattare l'impianto di trattamento delle acque reflue di centrale con l'inserimento di una sezione dedicata al trattamento delle acque di prima pioggia che preveda, oltre alle consuete operazioni di sedimentazione delle sabbie e separazione degli oli, anche uno stadio di filtrazione che assicuri una rimozione dei solidi sospesi;
4. Si devono attuare opportuni accorgimenti costruttivi per evitare eventuali versamenti nel suolo della condotta del tratto del metanodotto in progetto.

Relative alla delibera della Giunta regionale (n.597 del 18 settembre 2006) che esprime intesa favorevole vincolata:

1. all'osservanza delle prescrizioni previste dal decreto di compatibilità ambientale n.24 del 22 gennaio 2004;
2. all'osservanza di quanto previsto all'articolo 1, commi 5, 36 e 37 della legge 23 agosto 2004, n.239;
3. alla minimizzazione, in fase di progettazione esecutiva, dei consumi idrici con l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.

Prescrizioni del Ministero della Salute

- 1) I limiti alle emissioni devono essere congrui con la migliore tecnologia disponibile al momento dell'autorizzazione e con il migliore esercizio relativi alla tipologia dell'impianto in oggetto;
- 2) il limite massimo alle emissioni degli ossidi di azoto prodotte dai turbogas, inteso quel valore medio e riferito a una concentrazione del 15% di O₂ nei fumi anidri, è il seguente:

NO_x (espressi come NO₂)	30 mg/Nm³
--	-----------------------------

fatta comunque salva ogni eventuale impossibilità tecnica;

Stante la dichiarata impossibilità da parte del Proponente del rispetto immediato di tale valore limite, sino alla prima revisione straordinaria del macchinario il valore limite di riferimento è pari a **40 mg/Nm³**, sempre inteso quale valore medio orario. Per i primi sei mesi susseguenti la messa in esercizio e la prima revisione straordinaria, viene presa quale riferimento la media giornaliera dei valori di emissione;

- 3) I limiti di emissione di cui al punto 2) si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al limite stesso. Per il periodo di collaudo ed avviamento della durata massima di sei mesi, a decorrere dalla comunicazione di cui all'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 203/1988, i predetti limiti possono essere riferiti ad una media giornaliera;
- 4) La ditta deve concordare con le autorità preposte al controllo gli interventi da attuarsi sull'impianto in caso di superamento dei limiti di emissione;
- 5) L'impianto deve essere alimentato esclusivamente a gas metano e deve essere predisposto in modo da consentire alle autorità competenti la rilevazione delle emissioni;
- 6) La misura delle emissioni di NO_x (espressi come NO₂), CO ed O₂ deve essere effettuata in continuo da parte dell'impresa; con periodicità semestrale, almeno per i primi due anni di esercizio dell'impianto, deve essere misurato il contenuto di idrocarburi incombusti nelle emissioni. Le apparecchiature di rilevamento deve essere esercite, verificate e calibrate ad intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995 e successive modificazioni;
- 7) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del DPR n. 203/1988;

- 8) Le modalità di gestione delle fasi di avviamento e di arresto degli impianti devono essere definite con la Regione e le Autorità preposte al controllo;
- 9) Almeno un anno prima dell'entrata in esercizio dell'impianto (inteso come: *messa in esercizio dell'impianto, di cui all'art.23, comma 5 a), della legge n.51/2006*), la ditta deve provvedere al monitoraggio della qualità dell'aria, secondo le specifiche stabilite dall'Arpa e dagli enti locali di controllo, con almeno due stazioni di rilevamento degli NO_x, PM₁₀ e idrocarburi metanici e non metanici di cui una meteorologica, nei punti teorici di massima ricaduta dell'inquinante e successivamente riposizionate, dopo la messa in esercizio dell'impianto (inteso come: *entrata in esercizio dell'impianto, di cui all'art.23, comma 5 b), della legge n.51/2006*) nei punti più rappresentativi della situazione locale.

Prescrizioni del Ministero dell'Interno

1. Visto che nel territorio del Comune di Aprilia ricadono alcune attività a rischio di incidente rilevante, è necessario il rilascio da parte del Sindaco di una dichiarazione attestante che il sito della centrale rispetta la compatibilità territoriale prevista dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 (pubblicato nel S.O. n.151 alla Gazzetta Ufficiale n.138 del 16 maggio 2001);
2. Devono essere rispettate le norme di cui al decreto legislativo n.493/1996, decreto legislativo n.626/1994, decreto legislativo n.242/1996, legge n.186/1968, UNI 9490 (gruppi di pressurizzazione antincendi) e successive modifiche ed integrazioni;
3. Prima dell'inizio dei lavori deve essere prodotta – con procedura ex art.2 del D.P.R. n.37/1998 – istanza per il parere di conformità relativa ai punti nn°2, 6, 63 e 64 del DM 16 febbraio 1982.

Prescrizioni per la sicurezza del volo a bassa quota

L'esercente, in fase realizzativa, deve munire della prescritta segnalazione diurna e notturna le strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possono interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

Art. 3

La presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle prescrizioni fissate con il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto a ciclo combinato per la produzione di energia elettrica da ubicare nel Comune di Aprilia (LT), località Campo di Carne, rubricato come GAB/DEC/2006/114 del 16 maggio 2006, citato nelle premesse e che, in allegato "sub A", costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 4

I lavori di realizzazione della centrale a ciclo combinato hanno inizio entro il termine previsto dall'art.1-quater della legge 27 ottobre 2003, n.290; l'impianto deve essere in esercizio, inteso come primo parallelo delle due sezioni a ciclo combinato complete, entro trentasei mesi dalla data di inizio lavori.

L'impresa deve inviare preventiva comunicazione dell'inizio dei lavori nonché della messa in esercizio dell'impianto rispettivamente per ciascuna sezione, ai Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per i Beni e le Attività Culturali e della Salute nonché alla Regione Lazio, alla Provincia di Latina, al Comune di Aprilia e alla TERNA S.p.A..

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa ai Dicasteri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Salute nonché alla Regione Lazio, alla Provincia di Latina e al Comune di Aprilia.

Art. 5


La SORGENIA S.p.A. è altresì, autorizzata a promuovere, ai sensi della legge n.2359/1865 e successive modifiche, i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza delle aree, anche provvisoriale, in quanto necessarie per l'insediamento dei cantieri, occorrenti alla realizzazione delle opere di cui al precedente art.1 che, ai sensi dell'art.1 della legge 9 aprile 2002, n.55, sono opere di pubblica utilità.

La eventuale espropriazione delle suddette aree, individuate dai piani particolareggiati delle opere connesse, citati nelle premesse nonché del terreno per la realizzazione della centrale, può essere avviata a partire dalla data di inizio lavori, come previsto all'art.4 del presente decreto e terminare entro 24 mesi dalla data medesima.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, li 2 OTT. 2006

IL DIRETTORE GENERALE
(~~prof. Sergio Garibba~~)





Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

RAB/DEC/2006/146.....

Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto a ciclo combinato per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di circa 750 MW da ubicare nel Comune di Aprilia (LT).

VISTA la legge 8 luglio 1986 n. 349, recante "istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTA la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e in particolare l'articolo 3, comma 1, l'articolo 5, comma 14, l'articolo 17, comma 2 e l'articolo 18, comma 9;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372";

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modifiche dalla legge 9 aprile 2002, n.55, recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale";

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modifiche dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità";

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

TENUTO CONTO delle informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE e tenuto inoltre conto dei documenti già approvati in sede comunitaria e in corso di pubblicazione nell'ambito delle procedure previste in attuazione del citato articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, e in particolare dei cosiddetti

BAT Reference Document (BREF) in materia di "Large Combustion Plant" e "Economic and cross media issues under IPPC";

VISTA la domanda presentata in data 15 aprile 2002, integrata in data 7 maggio 2002 al Ministero delle attività produttive dalla società Energia S.p.A. ai sensi del citato decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modifiche dalla legge 9 aprile 2002, n.55, per il rilascio di un'Autorizzazione Unica che comprende l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per la costruzione e l'esercizio di un impianto a ciclo combinato per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di circa 750 MW, da ubicare nel Comune di Aprilia (LT) e relative opere connesse;

PRESO ATTO che la società Energia S.p.A. ha provveduto in data 29 aprile 2002 alla pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" ed in data 30 aprile 2002 su "Il Messaggero" dell'avviso al pubblico per la consultazione e formulazione di osservazioni sulla domanda di cui al punto precedente, perfezionandole in data 26 novembre 2002, sugli stessi quotidiani .

VISTA la documentazione tecnica, pertinente alla procedura di valutazione di impatto ambientale presentata dalla società Energia S.p.A. a corredo della citata domanda di autorizzazione unica e in particolare:

- lo Studio di Impatto Ambientale e relativi allegati;
- il progetto preliminare dell'impianto;
- la sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale.

VISTI i chiarimenti e gli approfondimenti allo studio di impatto ambientale trasmessi dalla società Energia S.p.A. con note del 26 novembre 2002, 25 luglio 2003 e 3 ottobre 2003.

VISTO il parere favorevole con prescrizioni n.563 della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale sul progetto presentato dalla società Energia S.p.A., formulato in data 9 ottobre 2003 a seguito dell'istruttoria;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali n. 24 del 22 gennaio 2004 e in particolare le prescrizioni sull'esercizio contenute al punto 1, punto 2 e punto 3 di seguito riportate:

"1. Dovranno essere installate e poste in esercizio – a cura del proponente ed in accordo con le Autorità locali e le strutture ARPA competenti per territorio – almeno due nuove stazioni fisse per la misura dei seguenti parametri: NOx, NO2, CO, PM10, PM2.5, O3, oltre che dei parametri meteorologici (temperatura dell'aria, pressione, velocità e direzione del vento, precipitazioni). Fermi restando gli accordi da intraprendere con le suddette Autorità in merito alla gestione ed alla localizzazione esatta di tali stazioni, queste saranno preferibilmente pag. 18 installate in corrispondenza dei punti di massima ricaduta ricavati dal modello di simulazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera, ovvero riposizionate a seguito delle indicazioni derivate dalla attività di monitoraggio effettuata in corso di esercizio dell'impianto. Le suddette stazioni, che si aggiungeranno al sistema di rilevamento ai camini già previsto in progetto, dovranno entrare in funzione almeno un anno prima dell'inizio del collaudo della

centrale, allo scopo di consentire il confronto tra la situazione precedente e quella successiva all'entrata in esercizio della centrale stessa, e dovranno essere mantenute operative per l'intero periodo di attività dell'impianto, con tutti i relativi oneri di funzionamento a carico del proponente.

2. In nessun caso, comunque, durante la fase di esercizio dovranno essere superati i seguenti limiti di concentrazione media oraria nei fumi: - ossidi di azoto (espressi come NO₂) = 50 mg/Nm³, - monossido di carbonio = 30 mg/Nm³, riferiti alle ore di effettivo funzionamento a gas secco, a condizioni normali e ad una concentrazione di ossigeno del 15%.

3. Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il proponente dovrà effettuare una campagna di misure volte all'aggiornamento e alla verifica del rispetto dei valori di pressione sonora dichiarati in prossimità delle installazioni più critiche (edifici macchine, edificio caldaia, condensatore); tale campagna dovrà altresì verificare il rispetto dei limiti normativi in corrispondenza dei principali ricettori sensibili individuati nello Studio di impatto ambientale (SIA), in particolare le abitazioni civili; tutte le misure, da eseguirsi secondo le tecniche di rilevamento indicate dalla normativa e con attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA Lazio, saranno rese disponibili anche al Comune di Aprilia. In caso di riscontro di valori eccedenti i limiti dettati dalle norme si dovranno prevedere le ulteriori misure mitigative, intervenendo innanzitutto sulle sorgenti di emissione e, in caso di necessità di installazione di barriere si dovrà privilegiare, ove possibile, l'uso di elementi fonoassorbenti naturali.

VISTA la documentazione tecnica integrativa relativa alla richiesta di A.I.A. trasmessa dal Richiedente in data 20 giugno 2005 in risposta alla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 maggio 2005 consistente in:

- Schede da A ad E della modulistica AIA predisposta dall'APAT,
- Sintesi Non Tecnica
- Allegati a corredo delle schede;

VISTA la "Relazione sull'attività pre-istruttoria del 7 luglio 2005" relativa all'autorizzazione integrata ambientale della centrale termoelettrica in titolo, predisposta in data 18 luglio 2005 da cinque esperti delle Commissioni di VIA incaricati, d'ordine del sig. Ministro e nell'ambito dei propri compiti di supporto tecnico al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Direttore generale della Direzione per la salvaguardia ambientale, e in particolare il capitolo "quadro prescrittivo proposto";

VISTO che la citata "Relazione sull'attività pre-istruttoria del 7 luglio 2005" riporta quanto segue al capitolo "analisi e valutazione dell'impianto":

"ANALISI E VALUTAZIONE DELL'IMPIANTO:

Emissioni in atmosfera

- L'impianto è del tipo a ciclo combinato, con alimentazione a gas naturale, il che consente di ridurre al minimo le emissioni di SO₂ e di polveri primarie (PM₁₀);

- la produzione di ossidi di azoto, pur significativa (e, comunque, inferiore a quella tipica delle altre tipologie di CTE), è limitata ai valori minimi consentiti dalle migliori tecnologie disponibili nell'ambito del processo di combustione del gas, in particolare utilizzando la tecnologia DLN (Dry Low NOx);
- le turbine utilizzate sono adeguate alla tipologia e alla potenza dell'impianto;
- le tecniche adottate per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico sono coerenti con quanto indicato nel documento "Grandi impianti di combustione – linee guida per le migliori tecniche disponibili – D.Lgs. 372/9, art. 3, comma 2" del 28 giugno 2004;

Scarichi idrici

- le acque di processo e parte di quelle meteoriche sono raccolte e convogliate ai sistemi di trattamento interno; a valle del trattamento le acque sono recapitate alla rete fognaria pubblica, secondo gli standard di qualità imposti dal gestore della rete stessa;
- le acque per usi civili sono recapitate alla rete fognaria pubblica;

Produzione e smaltimento di rifiuti

- la produzione annua di rifiuti per impianti del tipo considerato è complessivamente modesta, e comunque non è previsto alcun trattamento in loco;
- i rifiuti vengono temporaneamente stoccati avvalendosi di quanto previsto all'art.6 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n.22, per poi essere avviati a recupero e smaltimento tramite operatori autorizzati, a norma dello stesso decreto;

Utilizzo dell'energia

- il progetto prevede un elevato rendimento di conversione dell'energia in ingresso, dovuto al recupero dell'energia termica dei fumi in uscita dalla turbina a gas, secondo le migliori tecniche disponibili per questo genere di impianto;
- l'impianto è predisposto anche per il funzionamento in assetto cogenerativo, sia pure senza un'effettiva prospettiva di attuazione;
- il progetto prevede un utilizzo dell'energia ad elevati livelli di efficacia ed efficienza;

Analisi e prevenzione degli incidenti

- la frequenza di accadimento degli eventi incidentali per impianti del tipo considerato è trascurabile, ma di magnitudo potenzialmente elevata; il layout dell'impianto e il posizionamento dei singoli componenti a rischio, sono tali da contenere all'interno gli eventuali effetti e i danni.

Dismissione dell'impianto

- il tempo di vita medio stimato per l'impianto in esame è di 20-30 anni;
- l'area interessata non ricade all'interno di Siti di bonifica regionale o nazionale e non risulta sia stata interessata in passato da precedenti attività inquinanti;
- il Richiedente ha fornito indicazioni sulla dismissione degli impianti e sul ripristino delle aree, che prevedono il completo riutilizzo e smaltimento dei materiali e degli impianti, senza effetti attesi a carico né del suolo e del sottosuolo, né della falda acquifera; è comunque prevista l'attuazione di un piano di caratterizzazione del sottosuolo e della falda, con gli eventuali interventi di risanamento".

RILEVATO che non sono pervenute, ai sensi dell'articolo 6 delle legge 8 luglio 1986 n.349, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

VISTI gli esiti delle Conferenze dei Servizi che hanno avuto luogo il 10 giugno 2002, il 27 giugno 2003 e il presso il Ministero delle attività produttive, nell'ambito del procedimento di autorizzazione ai sensi del citato decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modifiche dalla legge 9 aprile 2002, n. 55;

CONSIDERATA l'impossibilità tecnica di predisporre un piano di monitoraggio e controllo conforme alle specifiche contenute nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla base di un progetto presentato al livello di dettaglio previsto dal decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modifiche dalla legge 9 aprile 2002, n.55;

CONSIDERATA la necessità, all'avvio dell'esercizio dell'impianto, di prevedere in ogni caso l'operatività di un piano di monitoraggio e controllo conforme alle specifiche contenute nell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTI i compiti assegnati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici dall'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

CONSIDERATO che i documenti comunitari di riferimento indicano l'adozione di un piano di gestione ambientale quale migliore tecnica disponibile di generale riconosciuta fattibilità;

CONSIDERATA l'impossibilità tecnica di predisporre un piano di gestione ambientale, sulla base di un progetto presentato al livello di dettaglio previsto dal decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modifiche dalla legge 9 aprile 2002, n. 55;

CONSIDERATA la nota del giorno 11 aprile 2006 con la quale il sig. Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha disposto la predisposizione del presente atto ritenendo che, come già avvenuto con decreto DSA/DEC/2005/852 del 3 agosto 2005 per altra centrale, in considerazione del tipo di impianto, della sua particolare collocazione nel territorio e della qualità degli elementi progettuali prodotti dal Richiedente, gli esiti dell'attività preistruttoria condotta dal collegio di esperti sopra citato sono da ritenersi sufficienti ad assumere le determinazioni di cui all'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ;

VISTA la nota in data 5 maggio 2006 con la quale il Ministero delle attività produttive ha trasmesso alle Amministrazioni interessate lo schema di decreto per l'acquisizione delle osservazioni ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59;

VISTA la successiva nota in data 15 maggio 2006 con la quale il Ministero delle attività produttive ha comunicato che nel termine fissato non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO della richiesta avanzata dal citato Ministero delle attività produttive di rivalutare la prescrizione di cui all'articolo 2 relativo ai valori limite di emissione, prevedendo che i valori limite relativi a SOx, NOx, CO e Polveri siano riferiti ad una media oraria.

Rilevato che il Sindaco del Comune di Aprilia non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34;

AUTORIZZA

l'ing. Massimo Orlandi, in qualità di Gestore dell'impianto Energia S.p.A., all'esercizio dell'impianto a ciclo combinato per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di circa 750 MW, da ubicare nel comune di Aprilia, alle seguenti condizioni.

Art. 1

PRESCRIZIONI VIA

1. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle prescrizioni stabilite nel decreto di compatibilità ambientale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali n. 24 del 22 gennaio 2004 relative all'esercizio dell'impianto, e in particolare delle già richiamate prescrizioni riportate al punto 1, punto 2 e punto 3 di tale decreto.

Art. 2

LIMITI DI EMISSIONE

1. Tutte le emissioni e gli scarichi di sostanze inquinanti non espressamente citati nel presente articolo si devono intendere non autorizzati.

Limiti di emissione in atmosfera

Inquinante	Valore limite autorizzato in termini di concentrazione¹	Condizioni di riferimento
2. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo.	0,5 mg/ ^N m ³ riferiti ad una media oraria	Tutte
3. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto.	30 mg/ ^N m ³ riferiti ad una media oraria	Funzionamento a regime, senza limitazioni sulle condizioni di carico

¹ Con il simbolo ^Nm³ si è indicato che il volume va misurato con riferimento alle condizioni normali (normal metro cubo)

4. Monossido di carbonio.	30 mg/ ^N m ³ riferiti ad una media oraria	Funzionamento a regime, senza limitazioni sulle condizioni di carico
5. Composti organici volatili.	<1 mg/ ^N m ³	Tutte
6. Polveri.	<1 mg/ ^N m ³ riferiti ad una media oraria	Tutte

Si prescrive il rispetto dei limiti di emissione riportati, in condizioni di regime, per almeno il 98% delle ore di funzionamento dell'impianto.

Le emissioni complessive annuali di ciascun inquinante, incluse le fasi di transitorio (ciclo di avvio e fermo dell'impianto, parzializzazioni, ecc.), non dovranno comunque superare le emissioni complessive corrispondenti ad un funzionamento continuo a massimo regime.

Limiti per gli scarichi idrici

Inquinante	Valore limite autorizzato per lo scarico in rete fognaria in termini di concentrazione	Valore limite autorizzato per lo scarico in acque superficiali in termini di concentrazione
7. solidi sospesi totali	200 mg/dm ³	80 mg/dm ³
8. BOD ₃ (come O ₂)	250 mg/dm ³	40 mg/dm ³
9. COD (come O ₂)	500 mg/dm ³	160 mg/dm ³
10. Azoto ammoniacale (come NH ₄)	30 mg/dm ³	15 mg/dm ³
11. Azoto nitroso (come N)	0,6 mg/dm ³	0,6 mg/dm ³
12. Azoto nitrico (come N)	30 mg/dm ³	20 mg/dm ³
13. Fosforo totale (come P)	10 mg/dm ³	10 mg/dm ³
14. solventi clorurati..	2 mg/dm ³	1 mg/dm ³

Si prescrive inoltre che l'eventuale quota di acque di scarico non recapitate alla rete fognaria non aggiunga ulteriori elementi inquinanti ai corpi idrici recettori rispetto alla situazione ex-ante (così come rilevata dall'ARPA territorialmente competente)

Limiti per le emissioni acustiche

15. È autorizzato il valore limite di emissione acustica di 65 dB(A) Leq .

Relativamente ai valori limite di immissione, si ricorda che il gestore, ai sensi del DPCM 14 novembre 1997, è comunque tenuto al rispetto dei seguenti limiti:

- valore limite assoluto di immissione 70 dB(A) Leq
- valore limite differenziale di immissione diurno 5 dB(A) Leq
- valore limite differenziale di immissione notturno 3 dB(A) Leq

Art. 3

PRESCRIZIONI PROGETTUALI

1. Si prescrive l'integrale rispetto delle soluzioni tecniche illustrate nella documentazione presentata dal Richiedente a corredo della domanda di autorizzazione, fatte salve le modifiche prescritte nel decreto di compatibilità ambientale citato all'articolo 1 e fatto salvo quanto prescritto o raccomandato di seguito.

Emissioni in atmosfera

2. Si raccomanda la predisposizione dell'impianto per la successiva eventuale installazione di abbattitori catalitici degli ossidi di azoto.
3. Per le emissioni diffuse e fuggitive si prescrive l'adozione di ulteriori sistemi di allarme e contenimento dei fenomeni derivanti da guasti delle singole parti d'impianto.

Scarichi idrici

4. Si prescrive la raccolta di tutte le acque meteoriche e di processo comunque disperse. Si prescrive inoltre il convogliamento di tali acque ad un opportuno ciclo di trattamento interno, ai fini di un loro recupero e riutilizzo.
5. Si prescrive l'installazione di sistemi di depurazione multistadio e multifase per il trattamento di acque non recuperabili volti a raggiungere i migliori standard di qualità in fase di scarico.

Art. 4

PRESCRIZIONI DI NATURA GESTIONALE

1. Si prescrive la predisposizione e l'adozione, entro un anno dalla messa in esercizio dell'impianto, di un piano di gestione ambientale conforme ai requisiti specificati nella norma UNI EN ISO 14001.
2. Si prescrive la comunicazione in tempo reale agli Enti territorialmente competenti dell'occorrenza di eventi relativi alla gestione dei fuori servizio e/o fermo totale dell'impianto, unitamente ai provvedimenti adottati per la salvaguardia ambientale.

3. Per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 22/97, si prescrive in ogni caso il rispetto delle seguenti quantità massime di rifiuti stoccati: 10 m³ di rifiuti pericolosi, 20 m³ di rifiuti non pericolosi. L'eventuale pre-trattamento in loco dei rifiuti stoccati, finalizzato alla loro riduzione volumetrica, deve essere realizzato tenendo conto della pericolosità delle varie tipologie di rifiuto.
4. Si prescrive la costituzione, da parte del Richiedente, di garanzie finanziarie fideiussorie adeguate alla copertura dei costi degli interventi di dismissione e di ripristino ambientale da effettuare al termine della vita dell'impianto ad esclusivo carico del Richiedente, indipendentemente dallo stato e dalle indicazioni della normativa che risulterà vigente al momento della dismissione.

Art. 5

ALTRE PRESCRIZIONI

1. Si prescrive la predisposizione da parte del Richiedente di una proposta dettagliata di Piano di monitoraggio e controllo, redatto in conformità alle linee guida in materia emanate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005. Si prescrive inoltre che tale proposta sia inoltrata all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici, per le finalità di cui all'articolo 6 del presente decreto, almeno sei mesi prima della comunicazione di inizio attività prevista dall'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
2. Si prescrive, a partire dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il rispetto del Piano di monitoraggio e controllo approvato da APAT ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero, nelle more di tale approvazione, della proposta di Piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Si prescrive la georeferenziazione di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale.
4. Si prescrive che i dati relativi alle emissioni e agli scarichi dell'impianto siano resi noti al pubblico in tempo reale sui siti internet istituzionali e mediante pannelli a messaggio variabile da installare d'intesa con gli Enti locali.
5. Per ogni punto di emissione, ad integrazione di quanto già prescritto nel decreto di VIA, si prescrive l'installazione di un sistema di rilevamento delle emissioni in continuo per la misura di NO_x, CO, SO_x, O₂, PM_{2,5}, secondo i metodi e le modalità strumentali indicate nelle Linee Guida di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005.
6. Si prescrive l'installazione, per gli scarichi non recapitati alla rete fognaria, di un campionatore per il rilevamento di metalli pesanti, oltre che dei parametri individuati dalle Linee Guida di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005.
7. Si prescrive la conduzione semestrale di campagne di monitoraggio nelle acque di scarico, estese anche agli IPA e ai metalli pesanti (in particolare, Vanadio).

Art. 6

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici (APAT) provvede, sulla base della proposta redatta dal Richiedente ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del presente decreto, a predisporre ed approvare il Piano di monitoraggio e controllo per l'impianto, che risponda ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in conformità alle linee guida in materia emanate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005. Tale Piano di monitoraggio e controllo è trasmesso da APAT al Richiedente ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro sei mesi dalla data della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1 del presente decreto.

Art. 7

DURATA

1. La presente autorizzazione ha durata di sette anni decorrenti dalla data di rilascio. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sei mesi prima della citata scadenza.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame. A tale riguardo si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il gestore presenti entro i tempi fissati dalla stessa richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, la documentazione necessaria a procedere al riesame.
3. Si prescrive la comunicazione di ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione.
4. È in ogni caso da considerarsi sostanziale, e pertanto soggetta a nuova domanda di autorizzazione, qualunque modifica che aumenti la potenza termica installata di almeno 50 MW, nonché qualunque modifica che comporti l'utilizzo di combustibili non gassosi, nonché qualunque modifica che comporti l'aggiornamento dell'elenco delle autorizzazioni sostituite riportate nell'articolo 9.

Art. 8

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Si prescrive la trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite di APAT, e al comune di Aprilia, entro sette mesi dalla comunicazione di avvio dell'attuazione di quanto previsto nella presente autorizzazione effettuata ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione.

2. Si prescrive inoltre, per il periodo successivo, la trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite di APAT, e al comune di Aprilia entro il 31 gennaio i dati relativi al secondo semestre dell'anno precedente ed entro il 31 luglio dati relativi al primo semestre dell'anno.

Art. 9

TARIFFA

1. Si prescrive il pagamento delle spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della presente autorizzazione, nonché per la successiva istruttoria del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 6, nonché per controlli da condurre da parte del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente che saranno definiti in tale Piano di monitoraggio e controllo, secondo i tempi, le modalità e gli importi che saranno determinati nel decreto ministeriale di cui all'art. 18, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Art. 10

ALTRI OBBLIGHI

1. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11, commi 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che il Richiedente fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo.
2. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11, commi 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che il Richiedente, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite di APAT, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.

Art. 11

AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituisce le seguenti autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta in materia ambientale:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ex D.P.R. 24 maggio 1988 n.203 "*Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art.15 della legge 16 aprile 1987, n.183*"
 - Autorizzazione agli scarichi ex D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 "*Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione*

delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e successive modifiche e integrazioni.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia comunicato al Richiedente presso la società Energia S.p.A., nonché al Ministero delle attività produttive e all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente ed i Servizi Tecnici;
- che il presente provvedimento e i risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente provvedimento siano messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Regione Lazio - Dipartimento Ambiente e Protezione Civile - Via del Caravaggio. n. 99, 00147 Roma

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di deposito presso gli uffici regionali preposti.

Roma li 16 MAG. 2006

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO**

a